



UNIVERSITA' DI PISA  
AREA RECLUTAMENTO E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

**Dirigente** *Dott.ssa Aurelia De Simone*  
**Coordinatore ad interim** *Dott.ssa Patrizia Picchi*  
Unità Amministrazione del Personale Docente  
**Responsabile** *Dott. Paolo Maddaloni*

UNIVERSITA' DI PISA

TIPO PROT.: I/2a  
ANNO: 2012 NUM.: 0006978  
DATA: 17/05/2012  
PROTOCOLLO DI USCITA

Ai Professori e Ricercatori

Ai Presidi di Facoltà

Ai Direttori di Dipartimento

E, p.c. Ai Coordinatori e Segretari amministrativi

**Oggetto:** Congedo per motivi di studio e anno sabbatico - Modifiche apportate all'art. 4, comma 78 della legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012) da parte dell'art. 49, comma 2 del D.L. 5/2012 (Decreto semplificazione e sviluppo) convertito nella L. 35/2012

Si rende noto che in sede di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Decreto semplificazione e sviluppo) è stata confermata la modifica apportata alla legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), in materia di alternanza e congedi per motivi di studio.

Con l'articolo 49, comma 2 del D.L. 5/2012 sono stati ridotti i limiti alla possibilità di fruire dei congedi per motivi di studio introdotti dall'articolo 4, comma 78, della L. 183/2011.

A seguito delle suddette modifiche il nuovo testo dell'articolo 4, comma 78 della L. 183/2011 risulta essere il seguente: *"le autorizzazioni di cui all'art. 17, primo comma, del DPR 382/80, di cui all'art. 10 della Legge 18.03.1958 n. 311 e di cui all'art. 8 della Legge 18.03.1958 n. 349, possono essere concesse non oltre il compimento del 35° anno di anzianità di servizio. Nel concedere le autorizzazioni, il Rettore tiene conto delle esigenze di funzionamento dell'Università, ivi incluso il contenimento della spesa per la didattica sostitutiva. I conseguenti risparmi di spesa rimangono alle università"*.

Pertanto, riepilogando la normativa in materia, coordinata con le linee guida assunte dall'Ateneo con delibere del Senato Accademico n. 167 del 10.06.2008 e n. 160 del 29.06.2011

- è stato soppresso il limite massimo di un anno accademico di congedo nel decennio con sostanziale reviviscenza del previgente dettato normativo che prevede due anni accademici nel decennio per l'alternanza ex articolo 17 del D.P.R. 382/1980, cinque anni solari nel decennio per il congedo di cui all'articolo 8 della L. 349/1958;
- le diverse tipologie di congedo tornano ad essere cumulabili;
- resta ferma la limitazione costituita dal compimento del 35° anno di servizio oltre il quale non possono essere rilasciate le autorizzazioni né concesse nell'ultimo anno accademico anteriore alla prevista cessazione per raggiunti limiti di età;
- non possono essere concessi congedi per motivi di studio, per un periodo superiore a tre mesi, a soggetti che ricoprano le seguenti cariche direttive: Preside di facoltà, Direttore di dipartimento, Presidente di corso di studio, Presidente di centri di servizi, Presidente di biblioteche, Direttori di centri di ricerca, Presidenti di dottorati di ricerca, Direttori di scuole di specializzazione, Direttori di scuole di dottorato. Nel caso in cui la richiesta di congedo sia relativa ad un periodo superiore ai tre mesi, il docente interessato deve contemporaneamente rinunciare formalmente alla carica rivestita.

Come previsto in precedenza, le Strutture interessate, in sede di valutazione della richiesta ed ai fini del rilascio del relativo parere, dovranno procedere ad accurata verifica di adeguata sostituzione didattica del docente e di tenere conto dei costi per la didattica sostitutiva, tali da non comportare un aggravio della spesa

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento può rivolgersi al Dott. Paolo Maddaloni (tel. 050 2212224 - e.mail [personaledocente@adm.unipi.it](mailto:personaledocente@adm.unipi.it)).

Cordiali saluti

IL RETTORE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Maddaloni', with a long horizontal stroke extending to the right.Handwritten initials or a signature in the bottom left corner, consisting of several cursive strokes.